

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Contrada IL PONTE

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione di Promozione Sociale denominata Contrada "IL PONTE", avente per effigie un ponte ad un'arcata con sottostante uno scorcio di fiume azzurro. I colori sociali sono il blu, il rosso ed il giallo.

La Associazione "Contrada Il Ponte APS", da ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale nel Comune di Forte dei Marmi (LU) in Via Olmi n. 142 (benché potranno essere costituite sedi secondarie) e ha durata illimitata.

I confini della Contrada Il Ponte sono:

- il territorio del Comune di Forte dei Marmi;
- nell'ambito del Comune di Seravezza: tutto il territorio a mare del Fiume Versilia, ed il territorio a monte del fiume Versilia compreso tra la Via Federigi, la via Fiumetto, la Via delle Mordure ed il Fiume Versilia stesso.

Tutti gli abitanti di tale territorio vengono chiamati Contradaioi.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopi di lucro, né scopi politici né scopi religiosi e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare la lettera b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha il compito di:

- Organizzare eventi culturali e sportivi come, a titolo esemplificativo e non limitativo, sagre, festival canori, gare podistiche, sfilate storiche, tornei di calcio, organizzazione di tornei di sbandieratori e musicisti (tenzone), attività di equitazione, premi letterari, pubblicazioni, etc, etc, etc.
- Promuovere sotto il profilo storico e turistico il Comune di Forte dei Marmi.
- Svolgere promozioni sociali e di formazione extrascolastica per i giovani.
- Perpetuare attraverso i tempi, tramite il proprio Gruppo Sbandieratori e Musicisti, il gioco della bandiera in tutte le sue espressioni storiche, tradizionali, folkloristiche e sportive, che stanno anche alla base del Palio dei Micci.
- L'associazione Contrada "Il Ponte" partecipa alle manifestazioni indette dalla Pro-Loco di Querceta, dalla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.SB.), nonché a tutte le manifestazioni cui verrà invitata, purché rivestano carattere storico, folkloristico, culturale, sportivi, sociale o propagandistico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo amministrativo (Consiglio Direttivo).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari: coloro che vengono nominati come tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze. Essi non saranno tenuti al pagamento di alcuna quota sociale, né avranno obblighi verso l'associazione Contrada "Il Ponte" o verso terzi.

b) Soci Ordinari: coloro in possesso della tessera sociale dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

I Soci dell'Associazione hanno diritto a partecipare alla vita della Contrada.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti, tra cui stabilire struttura ed indirizzi delle attività dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea oppure per Referendum Sociale.

Il Socio deve astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Altresì, con l'acquisto della tessera sociale, il Socio si impegna ad accettare il presente Statuto e assume tutti i diritti e i doveri in esso specificati.

Inoltre la tessera consente di godere di particolari vantaggi offerti dall'Associazione. La tessera è incedibile ed il rapporto sociale si estingue con la morte, l'esclusione o le dimissioni del socio.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

I soci che vogliono dimettersi devono comunicare per scritto la propria decisione al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde, altresì, per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali e di immagine all'associazione.

Il Socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione

Al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Gli organi ordinari dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci.
- Consiglio Direttivo.
- Presidente;
- Organo di Controllo.

ART. 7

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce:

- ogni anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- ogni quattro anni per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce:

- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- quando 1/3 almeno dei soci ordinari ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione dei soci per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie deve essere fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e presso i pubblici esercizi esistenti nel territorio della Contrada.

L'avviso di convocazione deve essere affisso almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, il luogo della assemblea di prima e di seconda convocazione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia dimissionario, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro quindici (15) giorni dalla data delle dimissioni stesse.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, con apposita delega, sino ad un massimo di 3 associati.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci. Ogni socio può esprimere unicamente il proprio voto per variare lo Statuto e nominare il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo (cariche Sociali).

L'Assemblea Ordinaria annuale ha per oggetto:

- a) la discussione e approvazione del rendiconto annuale e le relazioni morali, finanziarie e amministrative del Consiglio Direttivo;
- b) la discussione e approvazione di ogni altro oggetto di discussione posto all'ordine del giorno.

È facoltà dei soci inserire argomenti di discussione all'ordine del giorno, purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno dieci soci, venga presentata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro e non oltre 15 giorni prima della Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la personale presenza di almeno due terzi dei soci ordinari.

L'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, purché non inferiori alla metà più uno del numero dei Consiglieri in carica.

L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione in Carica o da chi ne fa le veci e procede subito all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente dell'Assemblea, da un Segretario dell'Assemblea e da due scrutatori (in caso di votazioni).

Le decisioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti, fatta eccezione per:

- modificare lo Statuto dove occorrerà la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti nell'apposito registro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dove occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito registro dei soci;

- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione dove occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito registro dei soci.

Tutte le decisioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea, e trascritte nell'apposito registro.

L'Assemblea, prima dell'inizio della discussione, su proposta del Presidente dell'Assemblea, delibererà in merito ai modi e termini delle votazioni: per alzata di mano o per appello nominale.

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti, il Presidente dell'Assemblea deve indire la votazione segreta.

Nell'accertamento delle maggioranze, il Presidente dell'Assemblea viene assistito dagli scrutatori.

L'elezione del PRESIDENTE dell'Associazione avverrà su indicazione di uno o più nominativi ad ognuno dei quali sarà preventivamente collegata una lista contenente un massimo di n. 36 consiglieri, i quali saranno automaticamente eletti insieme al relativo Presidente dell'Associazione al quale sono collegati.

In caso di più nominativi per la candidatura a Presidente dell'Associazione e lista di Consiglieri collegati, l'Assemblea deciderà sulle modalità della votazione.

Ogni candidato a Consigliere potrà essere iscritto ad una sola lista collegata al relativo candidato a Presidente dell'Associazione.

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione di seguito denominato Consiglio Direttivo (CD) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di componenti, compreso tra 16 e 36, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni con possibilità di essere rieletti.

Non possono essere eletti a Consigliere, soci di età inferiore ai 18 anni.

La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione del suddetto Organo.

Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del CD sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri possono intervenire nel CD anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo elegge:

- 1 o 2 Vice-Presidente dell'Associazione;
- Segretario Generale;
- 1 o 2 Vice-Segretario Generale;
- Segretario Amministrativo;
- 1 o 2 Vice-Segretario Amministrativo;
- Tesoriere;
- 2 Revisori dei conti;
- 1 o 2 Magazzinieri;
- Responsabile Gruppo Sbandieratori e Musici.

L'elezione delle cariche sociali, è valida solo se si raggiunge la metà più uno dei Consiglieri presenti, purché non siano inferiori alla metà più uno dei Consiglieri eletti.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolar modo deliberare sulla assunzione di finanziamenti ed obbligazioni e sulla prestazione di garanzia degli acquisti.

I Consiglieri che risulteranno assenti a n. 5 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo comunicato preventivamente al Presidente dell'Associazione, saranno considerati dimissionari.

Il Presidente comunicherà loro il verificarsi delle dimissioni per assenza ingiustificata, chiedendo le dovute delucidazioni.

Trascorsi gg. 15 dalla suddetta comunicazione, senza ricevere motivazioni a giustificazione delle assenze, o qualora il Consiglio Direttivo ritenga non valide le giustificazioni, a seguito di "presa d'atto" da parte del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente dell'Associazione notificherà ai medesimi l'avvenuta cancellazione dall'elenco dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente dell'Associazione, o su richiesta di almeno cinque (5) consiglieri.

Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, personale particolarmente competente sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le decisioni del Consiglio verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito Libro Sociale dal Segretario Generale.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, per il periodo intercorrente fra tale dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, o eventualmente, del Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per terminare gli affari di ordinaria amministrazione.

Qualora il Presidente dell'Associazione si dimetta prima della scadenza naturale del mandato (della durata di anni quattro, ex art. 23 comma 3), il Consiglio Direttivo potrà eleggere un nuovo Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio medesimo, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora vengano a mancare la metà più uno dei consiglieri in carica. Fuori da tale ipotesi, qualora si dimettano o vengano a mancare fino alla metà dei consiglieri in carica, il Consiglio stesso ha la facoltà di reintegrarsi, con sua delibera e votazione unanime dei rimanenti consiglieri. Inoltre, qualora i Consiglieri eletti siano in numero inferiore a trentasei (36), il Consiglio ha ugualmente la possibilità di integrarsi con voto unanime fino al raggiungimento del numero massimo prefissato. I consiglieri così nominati decadono dalla carica assieme al Consiglio Direttivo del quale sono entrati a far parte.

Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio Direttivo deve liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante intenda dover contestare nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

Ogni decisione in merito alle obbligazioni contestate deve essere demandata ad un Collegio Arbitrale di tre membri non soci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio arbitrale deve rendere il suo parere entro trenta (30) giorni dalla nomina.

Ove il Consiglio subentrante non liberi i membri del Consiglio cessante dalle obbligazioni non contestate e non ottemperi alle decisioni contenute nel parere del Collegio Arbitrale, esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni, o se necessario, alla nomina del Commissario Straordinario.

Eventuali azioni di responsabilità contro il Presidente dell'Associazione o i membri del Consiglio Direttivo, dovranno essere autorizzate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà a dichiarare decaduti dalla carica gli amministratori contro i quali occorra procedere.

L'azione sarà esercitata dal Presidente dell'Associazione restato in carica, se non soggetto a giudizio, o dall'Assemblea Deliberante.

Il Segretario Generale redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro Soci e delle presenze dei Consiglieri, comunica loro le decisioni del Consiglio Direttivo e comunica gli inviti per le riunioni del Consiglio e delle Assemblee.

È inoltre responsabile dell'Archivio storico della Contrada, ne cura la conservazione ed aggiornamento con l'archiviazione della documentazione relativa a tutte le attività annuali della associazione.

In assenza del Segretario Generale, i verbali delle riunioni di Consiglio verranno redatti dal Vice-Segretario Generale, o in difetto, dal Consigliere più giovane.

Il Segretario Amministrativo ha il controllo di tutte le attività economiche della Associazione. In collaborazione con il Tesoriere provvede alla predisposizione e aggiornamento degli appositi registri contabili di tutte le entrate ed uscite delle varie attività, dispone e predispone la preparazione dei rendiconti e resoconti annuali e/o a scadenze periodiche.

Segue ed ha la responsabilità di tutte le scadenze finanziarie, dichiarazioni contabili ed amministrative di tutte le attività della Associazione.

Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario Amministrativo, emette i mandati di cassa e dispone per la preparazione dei rendiconti, ed ha in custodia il denaro contante per le piccole spese di ordinaria Amministrazione.

Ogni prelievo effettuato dal Tesoriere, dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione

Ogni operazione amministrativa, dovrà preventivamente essere registrata dal Tesoriere negli appositi registri contabili.

ART. 9

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione Contrada "Il Ponte" eletto dall'Assemblea dei Soci, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa. Unitamente al Presidente del Consiglio convoca il Consiglio stesso; dichiara aperte le Assemblee.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio, o in difetto, dal Vice Presidente dell'Associazione o dal consigliere più anziano.

Verso i terzi, la firma di una delle dette persone farà di per sé prova dell'assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Referendum sociale)

Il Consiglio Direttivo può interpellare i soci in ordine a qualsiasi argomento di interesse sociale.

Il referendum sociale si svolge per mezzo di schede autenticate con la firma del Segretario Generale del Consiglio Direttivo.

Tali schede vengono inviate a tutti i soci, i quali possono esprimere il proprio voto restituendo anonimamente la scheda in busta chiusa, o tramite posta o nell'urna preparata all'uopo presso la Sede Sociale.

ART. 12

(Gruppo Sbandieratori e Musicisti)

Il Gruppo Sbandieratori e Musicisti si articola ed ha i seguenti compiti:

Il Responsabile del Gruppo Sbandieratori e Musicisti è delegato a rappresentare la Contrada "IL PONTE" in seno alla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.SB.).

Esso può avvalersi in seno al Gruppo stesso, di un ufficio di segreteria che collabori per la migliore organizzazione delle varie attività.

Esso è presente presso il Consiglio Direttivo dell'attività del Gruppo, sia sotto il profilo economico che agonistico-propagandistico.

Il Gruppo, quale parte integrante della Contrada, partecipa al Palio dei Micci di Querceta inserito nel Corteo Storico della Contrada "IL PONTE", ed a tutte le manifestazioni, federali e di qualsiasi altra natura, alle quali il Consiglio della Contrada deciderà di partecipare.

Il Gruppo non ha patrimonio né amministrazione propria.

Le finalità del Gruppo, oltre a promuovere il Comune di appartenenza, sono quelle di perpetuare attraverso i tempi, il secolare gioco della bandiera in tutte le sue espressioni folcloristiche, storiche, tradizionali, sportive e propagandistiche, per dar modo agli ultimi depositari di questa antica arte, di stringere tra loro legami di fraternità ed amicizia, contribuendo, in uno spirito di mutua collaborazione, alla diffusione tra i popoli di questo antico patrimonio culturale.

Si candida inoltre ad essere un punto di riferimento per l'aggregazione di giovani alla pari di tutte le altre attività sportive.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti ad essa, ed è incrementato:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato netto delle manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa;

- c) dagli utili delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Querceta;
- d) da eventuali contributi erogati volontariamente da Enti o persone;
- e) da contributi pubblici e privati;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Rendiconto annuale)

La gestione sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio presenterà ogni anno all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione il consuntivo di tale gestione.

È vietata durante la vita dell'Associazione la distribuzione degli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, o comunque denominate, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge, anche in modo indiretto, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

Il Bilancio di Esercizio o Rendiconto Annuale deve essere redatto per il periodo che ha inizio il primo Gennaio e termine il trentuno Dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui:

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁷⁴ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui:

l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli-associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta motivata da inoltrare direttamente al Consiglio Direttivo, il quale entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza deve rilasciare autorizzazione scritta o richiedere ulteriori motivazioni all'istante.



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Forte dei Marmi

Presidente

Segretario

Firma di tutti i presenti per approvazione



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]